

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20430 Anno 2019

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 29/07/2019

ORDINANZA

sul ricorso 22757-2017 proposto da:

SPADAVECCHIA PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANO
ROMANELLI;

- *ricorrente* -

contro

FAILIMENTO CANGURO GESTIONI INDUSTRIALI SPA N.
11 2006 TRIBUNALE DI FERMO;

- *intimato* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di FERMO, depositato il
07/06/2017;

h

4029
R

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/04/2019 dal Presidente Relatore Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO.

22757/2017

Ordinanza

La Corte,

Rilevato che:

Con decreto del 3/3/2017, il Tribunale di Fermo ha liquidato al curatore del Fallimento Canguro Gestioni Industriali spa, avv. Pierluigi Spadavecchia, la somma di euro 811,35, quale compenso ai sensi art.1 e ss. del d.m. 25/1/2012, n. 30, oltre rimborso spese generali nella misura del 5% sull'importo liquidato, oltre accessori nella misura di legge, ponendo il relativo pagamento a carico dell'Erario, ai sensi art. 146 del d.p.r. 115/2002 e della sent. Corte cost. 174/2006.

Il Tribunale è pervenuto a detta quantificazione avuto riguardo all'opera prestata, ai risultati ottenuti ed all'importanza del fallimento, considerando che il Fallimento era sostanzialmente privo di attivo e che non erano state documentate le spese sopportate.

Ricorre l'avv. Spadavecchia, sulla base di un unico articolato motivo.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Considerato che:

Con l'unico mezzo, il ricorrente si duole del riconoscimento del solo importo minimo garantito dall'art.4, d.m. 30/2012, senza la specifica indicazione dei criteri seguiti, senza riferimento alla consistenza del passivo, senza riconoscere l'indennità di missione ai sensi dell'art.4, comma 2, d.m. cit.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale è incorso in una sostanziale carenza argomentativa, che già di per sé rende nullo il provvedimento, come ritenuto nella giurisprudenza di questa Corte.

Ed infatti, le pronunce 6202 del 2010, 190953 del 2017 e 16793/2018, hanno affermato che la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante l'indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell'art. 39 della legge fall., in relazione alla disciplina regolamentare richiamata (d.m. 28 luglio 1992 n. 570 *ratione temporis*), risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione.

E' stato altresì affermato nella pronuncia 20111 del 7/10/2015 che il

compenso del curatore fallimentare va determinato, in forza dei criteri di cui all'art. 1 del d.m. n. 570 del 1992, applicando le percentuali sull'attivo (se esistente) e quelle sul passivo, mentre la somma minima liquidabile ex art. 4 del citato decreto ministeriale va riconosciuta, a garanzia dell'organo del fallimento, solo se i menzionati criteri conducano alla liquidazione di un compenso inferiore a quello minimo.

A detti principi, validi anche nella vigenza del d.m. 30/2012, che ha abrogato il d.m. 570/1992, non si è attenuto il Giudice del merito, che non ha altresì statuito alcunché sulla spettanza dell'indennità di missione ex art. 4, comma 2 d.m. cit.; accolto il ricorso, va conseguentemente cassato il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Fermo in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato, e che provvederà anche a statuire sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Fermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, in data 9 aprile 2019